

ASS.I.O.M.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI
ORGANISMI DI MEDIAZIONE

***Proposte per la modifica del D.M. 18
ottobre 2010 n. 180 in materia di
mediazione civile***

Parte 2

11 maggio 2023

INDICE

PREMESSA

- | | |
|---|--------|
| 1. REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE | PAG. 4 |
| 2. DEFINIZIONE DI CENTRO DI INTERESSE | PAG. 9 |

PREMESSA

L'ASS.I.O.M. è stata invitata dal Ministero della Giustizia a partecipare per il 09/05/2023 al tavolo di lavoro per la prossima modifica del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 e, ancor prima dell'incontro, ha già inviato il proprio contributo relativo, in particolar modo, alle tariffe della mediazione.

Questo ulteriore contributo – curato dell'avv. Barbara Cocola e dell'avv. Giovanna Elisabetta Zaccheo - si è reso necessario alla luce delle considerazioni emerse a seguito del proficuo colloquio tenutosi col Ministero della Giustizia.

L'Associazione Italiana degli Organismi di Mediazione è sempre a disposizione del Ministero della Giustizia e dei suoi uffici per continuare a fornire la propria fattiva collaborazione.

Prof. Avv. Giovanni GIANGRECO MAROTTA
Presidente dell'ASS.I.O.M.

1. REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE

L'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ora rubricato "Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori" (v. articolo 7, comma 1, lett. u) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149), è stato modificato con l'aggiunta dei commi 1-bis ed 1-ter, volti a specificare, il primo, la "garanzia di serietà" e, il secondo, "la garanzia di efficienza", già previsti per gli organismi di mediazione dal comma 1 del medesimo articolo 16, ma sinora disciplinati in modo puntuale esclusivamente mediante fonte normativa di rango regolamentare (v. articolo 4 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180).

I) Garanzie di serietà

In particolare, il comma 1-bis individua, come comprovanti in modo specifico la serietà dell'organismo di mediazione, i requisiti: a) della "onorabilità dei soci, amministratori, responsabili e mediatori degli organismi"; b) della "previsione, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti"; c) dell'"impegno dell'organismo a non prestare servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie" in tutti i casi nei quali l'organismo stesso "ha un interesse nella lite".

a) Onorabilità dei soci, amministratori, responsabili e mediatori degli organismi

La disciplina attualmente vigente nulla prevede in punto di onorabilità dei responsabili degli organismi.

Alla stregua dell'articolo 16, comma 1-bis cit., dovendo pertanto individuarsi una disciplina dell'onorabilità ad essi applicabile, **si ritiene di estendere loro i requisiti di onorabilità attualmente previsti per soci ed amministratori**, tenuto conto che il responsabile, oltre a rappresentare l'organismo nei rapporti con l'autorità di vigilanza e con i terzi, ne assicura il corretto operato, svolgendo altresì una funzione di coordinamento dell'attività dei mediatori, e considerata, pertanto, la maggiore affinità di tale figura con quella dell'amministratore piuttosto che con quella del mediatore.

Il Ministero è chiamato dunque ad estendere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 3, lett. c) del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180., anche al Responsabile dell'Organismo.

b) previsione, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti.

La previsione del servizio di mediazione quale oggetto sociale o scopo associativo esclusivo è una novità – una delle più rilevanti – introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 e, nel precedente contributo, abbiamo già chiesto che tale previsione riguardi esclusivamente gli organismi di nuova costituzione, garantendo a quelli già operativi il riconoscimento dei diritti quesiti.

Ciò posto, la ratio di tale innovazione va rinvenuta nella volontà legislativa di migliorare la qualità del servizio di mediazione offerto all'utenza, assicurando agli organismi un maggior grado di specializzazione, ma al contempo di evitare che le stesse società e associazioni che istituiscono organismi di mediazione svolgano attività che possano presentare profili di incompatibilità con l'attività di mediazione.

In tale ottica, ed ai limitati fini di cui in premessa, si ritiene di interpretare il requisito di esclusività in modo restrittivo, escludendo, quindi, che esso possa ritenersi rispettato da parte di società ovvero di enti che esercitino – rispettivamente mediante un diverso ramo d'azienda ovvero mediante una articolazione interna distinta dall'organismo di mediazione – attività diversa dalla mediazione medesima.

Stante la lettera della norma, il requisito dell'oggetto sociale esclusivo si riterrà soddisfatto anche ove l'ente svolga, accanto all'attività di mediazione, le sole ulteriori attività di conciliazione, risoluzione alternativa delle controversie e formazione nei medesimi ambiti, con esclusione di ogni ulteriore attività.

Il requisito dell'oggetto sociale o dello scopo associativo esclusivo non pare, invece, applicabile agli enti pubblici – nella specie, consigli degli ordini professionali forensi, consigli degli altri ordini professionali e camere di commercio industria artigianato e agricoltura – abilitati dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 a costituire al proprio interno organismi di mediazione. Dette disposizioni normative – nel dettare una disciplina speciale per tali enti, consentendo loro di istituire direttamente e al proprio interno organismi di mediazione (per gli ordini professionali, avvalendosi di proprio personale e di sedi nella propria disponibilità o, limitatamente agli ordini forensi, concesse dal presidente del tribunale, e per le CCIAA mediante istituzione "diretta" ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580) – appaiono operare a monte una valutazione di compatibilità dello scopo istituzionale e delle attività istituzionali ordinariamente svolte dagli enti pubblici in questione, con l'attività di mediazione. Ciò non toglie, tuttavia, che gli organismi di mediazione istituiti direttamente da ordini professionali e camere di commercio debbano limitare la propria attività alla sola mediazione, fatte salve le sole attività considerate con essa compatibili dall'articolo 16, comma 1-bis, lett. b) cit.

Il requisito dell'oggetto sociale o scopo associativo esclusivo appare invece applicabile alle fondazioni le quali, anche ove istituite da soggetti pubblici (quali, ad es., gli ordini professionali), devono qualificarsi – ai fini che qui interessano – come enti privati, autonomi

rispetto all'ente fondatore e soggetti alle norme di cui agli articoli 14 e ss. del codice civile. Ne deriva che tutte le fondazioni che svolgano attività di mediazione, da qualunque ente – anche pubblico – eventualmente istituite, possono svolgere esclusivamente le ulteriori attività di conciliazione, risoluzione alternativa delle controversie e formazione nei medesimi ambiti, in modo analogo a quanto avviene per società e associazioni, pur eventualmente istituite da enti pubblici.

c) Impegno dell'organismo a non prestare i servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite.

Secondo la relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, l'organismo deve rilasciare, ai fini dell'iscrizione nell'apposito registro, una dichiarazione di impegno a non prestare servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa di controversie in tutti i casi nei quali esso stesso abbia un interesse nella lite.

Gli organismi che intendano permanere nel registro sono pertanto tenuti a rendere tale dichiarazione, della cui eventuale violazione risponderanno in sede di vigilanza.

II) Garanzie di efficienza

Il comma 1-ter dell'articolo 16 individua poi le garanzie di efficienza dell'organismo nei requisiti di "adeguatezza dell'organizzazione, ... capacità finanziaria, ... qualità del servizio, ... trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile, nonché ... qualificazione professionale del responsabile dell'organismo e ... dei mediatori".

a) Adeguatezza dell'organizzazione

Sotto tale profilo, gli organismi dovranno dimostrare i seguenti requisiti:

1) numero di mediatori iscritti (esclusi i mediatori di cui all'articolo 7, comma 2, lett. c) del decreto n. 180) proporzionale al numero delle sedi proprie (escluse le sedi di cui all'articolo 7, comma 2, lett. c) cit.), nell'ordine di un numero di mediatori almeno pari al numero delle sedi, in ogni caso con un minimo di 5 mediatori iscritti;

2) relativamente alle attività esclusive di segreteria e amministrative, sarà cura del legale rappresentante dell'ente dotare l'organismo di mediazione di un numero di addetti adeguato e tale da garantire l'efficienza del servizio, al fine di garantire l'espletamento di tutto il procedimento, nei termini di legge.

3) sede centrale dell'organismo (diversa dalla sede legale in quanto la normativa vigente permette alle società di avere sede legale anche in luogo differente rispetto alla sede dove si svolge l'attività dell'ente), dotata di servizio di segreteria e archivio, detenuta in virtù di un titolo stabile (titolo di proprietà, contratto di locazione, di sublocazione, ovvero di comodato d'uso – non precario – gratuito o oneroso, opportunamente registrati), munita

di una o più sale per lo svolgimento degli incontri di mediazione (non vi è alcuna ragione di escludere gli studi professionali dai luoghi preposti allo svolgimento degli incontri, qualora i locali consentano lo svolgimento degli incontri di mediazione).

4) almeno due sedi operative, ivi inclusa la sede centrale, site in province o regioni diverse, detenute in virtù di un titolo stabile (v. sub 3), ovvero in virtù di accordi stipulati – se previsto dal regolamento dell'organismo – ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lett. c) del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180 (ricordiamo che l'art. 7 comma 2 lettera c) permette accordi sono ed esclusivamente tra organismi di mediazione, e non con altre società o enti che svolgano attività diversa. Non si ravvede la necessità di precisare la compatibilità del codice ATECO).

5) disponibilità di un proprio sito web, liberamente accessibile al pubblico e idoneo a fornire: i contatti dell'organismo e le informazioni sull'ente (sedi, mediatori, regolamento di procedura ivi incluse le tabelle applicabili e codice etico approvato dal responsabile del registro, estremi della polizza assicurativa attualmente in corso, la modulistica).

6) disponibilità per le mediazioni in modalità telematica di una piattaforma, che:

a) rispetti i requisiti di sicurezza e riservatezza di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (anche mediante garanzie di integrità e conservazione dei dati sensibili, previa individuazione di un soggetto responsabile della loro tenuta), nonché le prescrizioni dettate dal Regolamento EU eIDAS n. 910/2014 e dalle linee guida emanate dall'AGID ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) assicuri la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate durante gli incontri da remoto;

7) titolarità di una casella di posta elettronica certificata;

8) titolarità di un conto corrente dedicato.

9) Capacità finanziaria

Gli organismi dovranno produrre i seguenti documenti:

1) ultimo bilancio disponibile, o altra analoga documentazione da cui risulti la situazione contabile aggiornata, da produrre annualmente;

2) polizza di importo non inferiore ad € 500.000,00 – in corso di validità – per la responsabilità a qualunque titolo derivante dall'attività di mediazione, da aggiornare annualmente.

10) La trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile;

Al fine di assicurare la trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile, l'organismo deve trasmettere al Ministero:

1) visura camerale aggiornata, ove l'ente sia iscritto nel registro delle imprese;

- 2) qualsiasi modifica dell'atto costitutivo e/o dello statuto intervenuta successivamente all'iscrizione e non ancora comunicata;
- 3) copia del titolo, opportunamente registrato, di proprietà possesso o detenzione, per ciascuna sede non ancora formalmente accreditata;
- 4) planimetria, con specifica indicazione dei locali in disponibilità, per ciascuna sede condivisa, non ancora formalmente accreditata;
- 5) copia dei contratti di lavoro relativi al personale con funzioni di segreteria e amministrative; per i mediatori non è necessario produrre alcun contratto, in quanto l'attività di mediazione viene svolta per l'organismo ai sensi dell'art. 2222 c.c.. (i mediatori presentano notula per l'indennità a loro spettante).

d) La qualificazione professionale del responsabile dell'organismo e dei mediatori

Gli organismi dovranno dimostrare i seguenti requisiti di qualificazione professionale dei Mediatori:

- 1) specifico aggiornamento sulla riforma di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, mediante la frequenza di un corso di formazione di 18 ore (a valere sul monte ore di formazione biennale).

Quanto al responsabile dell'organismo, per il quale attualmente non è previsto alcun requisito di qualificazione professionale, richiesto invece dal nuovo comma 1-ter dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, gli organismi dovranno dimostrare i seguenti requisiti di qualificazione professionale del responsabile:

- 1) titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, iscrizione ad un ordine o collegio professionale;
- 2) frequenza di un corso di formazione iniziale per mediatore di ore 50, con superamento della prova finale, come previsto dall'articolo 18, comma 2, lett. f) del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, salvo che il responsabile dell'organismo sia iscritto all'albo degli avvocati, nel qual caso, essendo mediatore di diritto ai sensi dell'articolo 16, comma 4-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sarà soggetto al corso di formazione iniziale di ore 15 di cui alla circolare del Consiglio nazionale forense del 21 febbraio 2013 e successivi aggiornamenti;
- 3) specifico aggiornamento sulla riforma di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, mediante la frequenza di un corso di formazione di 18 ore.

In alternativa, l'organismo potrà individuare un nuovo responsabile che soddisfi i requisiti di qualificazione professionale previsti per il mediatore, ivi incluso l'aggiornamento sulla riforma.

2. Definizione di centro di interesse

L'art. 16, comma 12, del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 prevede che *Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.*

Ci si è chiesto cosa si debba intendere per centro di interesse?

Ad avviso della giurisprudenza di legittimità di seguito indicata, vi è unicità di centro di interesse solo nel caso in cui due o più parti abbiano un interesse giuridico che non può essere scisso e, quindi, quando in una ipotetica controversia non possono trovarsi l'una contro l'altra. L'assenza di conflitto deve sussistere in astratto, non rilevando che in una specifica controversia due parti siano assistite dal medesimo avvocato perché, ad esempio, hanno un obiettivo comune oppure per il semplice fatto che si trovano d'accordo sulla possibile soluzione.

Tribunale di Padova (sentenza 19 ottobre 2017)

Il Tribunale esclude infine possa applicarsi ai convenuti in mediazione l'indennità come se essi costituissero una sola parte, non rappresentando essi un "unico centro di interessi". Ed invero, la controversia riguarda una divisione ereditaria nella quale ciascun erede costituisce una diversa parte con propri interessi, anche se talvolta essi possano coincidere.

Tribunale di Lecce (sentenza del 4 febbraio 2020)

Ogni coerede rappresenta per legge un distinto ed autonomo centro di interessi e si pone in "contrasto" con gli altri eredi proprio in virtù del fatto che ciascuno deve (o dovrebbe) avere una quota pari agli altri e nessuno deve (o dovrebbe) venire leso nel proprio diritto....In virtù del fatto che ogni erede rappresenta un distinto centro di interessi, ogni erede è tenuto a pagare l'indennità all'Organismo, non valendo ad escludere tale obbligo il fatto che dal punto di vista sostanziale gli interessi di due o più parti coincidano".

Si suggerisce dunque la seguente definizione da integrare nel DM:

"Due o più parti rappresentano un unico centro di interessi quando – da un punto di vista astratto - non possono avere interessi giuridici in conflitto in una controversia avente il medesimo oggetto della procedura di Mediazione. Perché sussista "assenza di conflitto di interesse" è necessario che – anche solo astrattamente – due parti non possano avere interessi confliggenti".

ASS.I.O.M.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI
ORGANISMI DI MEDIAZIONE

Associazione Italiana degli Organismi di Mediazione

Via Santamura n. 46
00192 Roma
Tel. 06/4741967

info@assiom.it
assiom@pec.it